

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il TAR-Lazio, Roma, Sez. III bis, con Ordinanza Coll.le n. 1725/05 ha ordinato alla ricorrente di notificare anche a mezzo pubblici proclami i motivi aggiunti relativi al ricorso contrassegnato dal r.g. 3963/02, proposto da Linda Pacifico, nata a Roma il 24.06.1965, CF: PCFLND65H64H501U rapp.ta e difesa dagli avv.ti Domenico D'Amato e Maria Vitale, con i quali è eletta do.ta in Roma, Via Cola di Rienzo, 111, **contro** il MIUR, **per l'annullamento, previa sospensione:** 1) della graduatoria permanente relativa all'insegnamento della scuola primaria pubblicata il 12 luglio 2005 nella parte in cui a) la inserisce con riserva, b) non computa il punteggio spettante alla ricorrente per il superamento del concorso per l'idoneità nella scuola elementare, c) non inserisce il corretto punteggio relativo al diploma magistrale; 2) del silenzio rifiuto formatosi a seguito del reclamo presentato ai sensi dell'art. 14, 2° comma, del D.D. 31.03.2005, **e per la condanna al risarcimento dei danni** patiti e patienti dalla ricorrente a seguito dell'inserimento in graduatoria con riserva **FATTO E DIRITTO:** la ricorrente, già abilitata all'insegnamento nella scuola materna, avendone i requisiti, nel 2001 ha partecipato al corso-concorso per conseguire l'idoneità nella scuola elementare indetto con O.M. n.1 del 2 gennaio 2001. Ha frequentato il corso ed ha superato l'esame finale con un punteggio di 76/80. Con prov. prot. n. 213 del 02.01.2002 il Provveditore agli studi di Roma ha escluso la ricorrente dalla sessione di esami indicata per aver già partecipato ai corsi attivati dalle OO.MM 153/99 e 33/00 ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.M. n. 1/2001. La ricorrente poi è stata ammessa con riserva nella graduatoria

permanente della scuola primaria per effetto dell'art. 3, comma 4, del D.D. del 12.02.2002. Recentemente con D.D.G. del 31 marzo 2005 è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento tra le altre della graduatoria permanente relativa alla scuola primaria. Il 16 giugno 2005 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria che include nuovamente la ricorrente con riserva e le attribuisce un punteggio che non ha tenuto conto né del diploma né della abilitazione conseguita. La ricorrente ha proposto reclamo, ma l'Amministrazione è rimasta silente. Il 12 luglio è stata pubblicata la graduatoria definitiva che è stata impugnata insieme al silenzio rifiuto formatosi sul reclamo per i seguenti **motivi**: illegittimità per carenza assoluta di motivazione; violazione dell'art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 2° comma, dell'O.M. 1/2001; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per disparità di trattamento.

Avv. Mariella Vitale

Avv. Domenico D'Amato